



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Ancona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dr. Pierfilippo Mazzagrecò	Presidente
dr. Giuliana Filippello	Giudice
dr. Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

letto il ricorso presentato in data 27.09.2018 da:  
GIANNI PACCALONI (C.F. PCCGNN69E23H211A), con il patrocinio  
dell'avv. SACCHI MARIA ELENA;

*per la dichiarazione di fallimento di*

RAGAINI RADIATORI - S.P.A. (c.f.: 02684020429);

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato in data 30.4.2019 da RAGAINI RADIATORI - S.P.A. e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

premesso che tra la domanda di concordato preventivo e la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza e che, pertanto, i relativi procedimenti devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., se, come nel caso, pendenti innanzi allo stesso giudice (Cass., S.U., 15.05.2015, nn. 9935 e 9936);

considerato, altresì, che il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata



inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato;

ritenuto, pertanto, che pregiudiziale rispetto all'esame dell'istanza di fallimento sia la valutazione di ammissibilità della domanda di concordato con riserva;

visto l'art. 161, commi 6 e ss., l. fall.;

preso atto che la presentazione della domanda risulta deliberata ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. a), l. fall., con atto in data 26.4.2019;

verificato che con la domanda:

sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

è stato prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, secondo la previsione dell'art. 161, comma 6, l. fall.;

considerato che il Tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura; considerato che dalla documentazione allegata alla domanda emerge che la società ricorrente è imprenditore commerciale fallibile, versa in stato quantomeno di crisi e ha la sede principale nel circondario del Tribunale di Ancona, fin dalla data di iscrizione;

che, pendente l'istanza di fallimento, può essere concesso un termine di 60 giorni per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo, termine eventualmente prorogabile di ulteriori giorni 60 previa precisazione, da parte della ricorrente, delle concrete ragioni sopravvenute che rendano giustificata la proroga e documentazione degli adempimenti e delle attività svolte nell'originario termine concesso per il deposito della proposta; ritenuto opportuno procedere alla nomina anticipata del Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 161, comma 6, e 163 l. fall., al fine di coadiuvare il Tribunale nelle operazioni di controllo e verifica sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorrente, sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 l. fall., e per l'acquisizione di ogni ulteriore utile informazione;

**P.Q.M.**



Dispone la riunione del procedimento n. 5/19 R.C.P. al procedimento n. 84 2019 R. Ist. Fall.;

Assegna a RAGAINI RADIATORI - S.P.A. termine fino al **01/07/2019** per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall. o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione;

Nomina commissario giudiziale, ai sensi degli artt. 161, comma 6, e 163 l. fall., la dottoressa ELISABETTA BATOCCO, iscritta dell'ordine dei commercialisti di Ancona;

Dispone che, nelle more del decorso del termine sopra indicato, l'imprenditore istante rispetti gli obblighi informativi depositando ogni 30 giorni:

- prospetto aggiornato (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito), con riferimento al 30 del mese precedente, delle operazioni attive e passive effettuate e degli oneri finanziari maturati nel periodo, con specifica attestazione che i pagamenti effettuati si riferiscono esclusivamente ad obbligazioni assunte dopo la presentazione della domanda;

- relazione accompagnatoria sintetica che evidenzi le finalità attuate con gli atti compiuti, nonché le ragioni gestorie e finanziarie che consentano di qualificare detti atti come di ordinaria amministrazione e pertinenti all'esercizio dell'impresa e che illustri lo stato di predisposizione della proposta definitiva, indicando tempi e modi degli specifici adempimenti compiuti;

Dispone che entro 5 gg. dalla comunicazione del provvedimento il ricorrente depositi, in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, la somma di € 16.000,00 a titolo di fondo spese per la presente procedura.

Revoca la fissazione dell'udienza prefallimentare del 7.5.2019.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 6 maggio 2019

Il Presidente dr. Pierfilippo Mazzagrecò

